

TI_GERICHTE 38.2012.15 vom 17. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.15

FR: TI_GERICHTE 38.2012.15 du 17 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 38.2012.15 del 17 luglio 2012

Regeste

Negato a un assic.diritto alle ID da 1/2012 a causa della sua posizione analoga a DL in seno alla SA ex DL. Azienda familiare; partecip.finanz.importante (assic. + moglie azionisti di magg.); sua carica di ammin.unico ripresa dal padre.Ass.risulta P particolarm.in grado di svolgere lo scopo della SA

Erwägungen

E. 3

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

E. 3.1

Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4)(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore) In una sentenza 8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza. In una sentenza 8C_664/2009 del 13 gennaio 2010, pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 9 l'Alta Corte ha stabilito che colui che, d'intesa con la propria partner, la quale firma anche le lettere di licenziamento, i contratti di lavoro, i formulari sul guadagno intermedio ed i certificati di lavoro, modifica a suo piacimento il proprio pensum lavorativo e le mansioni che gli incombono, come pure che – in funzione dell'andamento degli affari – viene di nuovo riassunto dopo essere stato licenziato, si trova in una posizione analoga a quella di in datore di lavoro. 2.6. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 - nato il _____ 1956 - nel 1988 ha fondato

la _____ (cfr. doc. 16; 43), il cui scopo sociale è il seguente: " la gestione di un'agenzia turistica, l'organizzazione di viaggi, la prestazione di servizi amministrativi nel settore del turismo, la partecipazione ad altre società attive nel turismo; la rappresentanza, importazione, esportazione, diffusione e vendita di articoli sportivi, pubblicitari e di ogni altro genere." (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch) Dall'estratto del Registro di commercio, che riporta le informazioni riguardanti la società a fare tempo dal 1995, si evince che il ricorrente, nel novembre 1995, è stato iscritto a RC quale amministratore unico con diritto di firma individuale della _____. Il 21 febbraio 2003, con pubblicazione nel FUSC del _____ 2003, la carica di amministratore unico è stata radiata dal RC e il medesimo è stato iscritto quale direttore con firma individuale. Amministratore unico con diritto di firma individuale è stato iscritto suo padre, _____ (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe della popolazione del Cantone). La moglie dell'insorgente, _____, ha una procura individuale (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP). Sia l'insorgente che la moglie detengono 30 azioni ciascuno della SA su un totale di 100 azioni (cfr. doc. 11; 3; 43). Il ricorrente è stato, inoltre, alle dipendenze della _____ in qualità di banconista agente di viaggio dal novembre 1988 al dicembre 2011 (cfr. doc. 21). In effetti la _____ ha disdetto il rapporto di lavoro di RI 1 a fine settembre 2011 con effetto dal 1° gennaio 2012 per mancanza di lavoro (cfr. doc. 17). L'insorgente si è annunciato al collocamento il 15 dicembre 2011 con inizio della disoccupazione il 1° gennaio 2012 (cfr. doc. 45). La Cassa, con decisione dell'11 gennaio 2012, ha negato all'assicurato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro all'interno della _____ (cfr. doc. A3 =15). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 febbraio 2012 (cfr. doc. A1). Il 16 gennaio 2012, con pubblicazione nel FUSC del _____naio 2012, la carica di direttore con firma individuale è stata radiata dal RC a seguito di una richiesta della _____ del 13 gennaio 2012 (cfr. doc. 14; estratto RC).

2.7. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva, in primo luogo, che la _____, presso la quale l'assicurato è stato impiegato fino al dicembre 2011 e della quale è stato amministratore unico con diritto di firma individuale fino al febbraio 2003, nonché direttore con diritto di firma individuale dal febbraio 2003 al 16 gennaio 2012 (cfr. consid. 2.6.), è una ditta a carattere prettamente familiare, di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna. Al riguardo è utile evidenziare, da una parte, che tra i soci fondatori della _____, costituita nel 1988, risulta il ricorrente (cfr. doc. 43). Più precisamente egli, in uno scritto del 19 dicembre 2011 indirizzato alla Cassa, ha affermato quanto segue: " (...) Nel 1988 ho fondato con l'aiuto di terzi la _____, agenzia di viaggi a conduzione familiare. (...)" (doc. 16) Dall'altra, che la carica di amministratore unico lasciata dall'assicurato è stata ripresa da suo padre, _____ (cfr. estratto RC, consid. 2.6.). Inoltre il 25 gennaio 2012 il padre dell'insorgente, in qualità di amministratore unico della _____, rispondendo a dei quesiti posti al figlio dalla Cassa ha indicato, come già evidenziato, che il ricorrente e la moglie detengono 30 azioni ciascuno su un totale di 100 azioni (cfr. doc. 3; 11), ossia essi insieme sono gli azionisti di maggioranza. In secondo luogo, dalle carte processuali si evince che la ditta ha avuto unicamente per un certo periodo un dipendente al 100% che ha poi lasciato il posto a un apprendista del quale la famiglia RI 1, che si occupava della gestione dell'agenzia, ha in seguito fatto a meno (cfr. doc. 16). Il ricorrente, dal canto suo, è attivo nel settore della

consulenza/vendita viaggi dal 1973. Egli, in effetti, dal 1973 al 1976, ha svolto un apprendistato presso _____ di _____ e successivamente ha sempre lavorato in questo ambito (cfr. doc. 48). L'assicurato risulta così quale persona particolarmente in grado di svolgere lo scopo della società. E' vero che il 19 dicembre 2011 l'insorgente ha asserito che "...attualmente, col progressivo diminuire della cifra d'affari, basta la presenza di una persona (mia moglie) nel negozio" (cfr. doc. 16) Tuttavia nel sito internet dell'agenzia viaggi _____ (www._____.ch), che, riportando offerte di viaggi per il periodo di Ognissanti 2012, risulta aggiornato, appaiono verosimilmente le fotografie della moglie del ricorrente e di quest'ultimo (cfr. www._____.ch/ci_presentiamo.html : fotografie _____ ed _____).

2.8. Considerati gli elementi appena esposti, il TCA non può che approvare l'operato della Cassa. Infatti, viste le caratteristiche della società (azienda di famiglia condotta sempre in prima persona dall'assicurato quale amministratore unico fino al febbraio 2003 e direttore dal febbraio 2003 al 16 gennaio 2012; compartecipazione finanziaria importante), questo Tribunale, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) , ritiene che RI 1 abbia mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo il licenziamento e la sua radiazione da RC come direttore con diritto di firma individuale del _____ 2012 - e meglio di qualche giorno successiva alla decisione dell'11 gennaio 2012 con cui la Cassa gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.) - , in quanto egli poteva influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.6., 2.7.; DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001). Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240). A nulla di diverso può portare la circostanza che quale amministratore unico figurasse formalmente il padre del ricorrente. Decisivo è, infatti, il ruolo determinante all'interno della ditta sempre svolto dall'assicurato. In tale contesto va ricordato che, in una sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007, il TCA ha stabilito che il ruolo della figlia di un assicurato, iscritta a RC come amministratrice unica di una società, risultava piuttosto equivalere a quella dell' "uomo di paglia" che copre verso l'esterno attività eseguite da altri (cfr. STFA H 107/02 del 2 dicembre 2003). Il Tribunale federale ha confermato la sentenza cantonale e ha in particolare rilevato: " Per nulla manifestamente infondata o contraria alla realtà dei fatti e pertanto arbitraria, appare quindi l'ipotesi secondo cui l'assicurato, intenzionato a rilevare l'attività dei saloni J._____, fine da lui stesso ammesso (egli era del resto già intenzionato ad acquistare G._____ SA prima del fallimento), si sia licenziato - faceva del resto parte dei suoi compiti assumere e licenziare il personale - percependo da un lato indennità di disoccupazione rispettivamente continuando a tirare le fila dell'attività tramite P._____ SA, amministrata formalmente dalla figlia, che in quel momento non disponeva di altra occupazione. Tale agire gli permetteva infatti da un lato di risparmiare il proprio salario (tra l'altro presumibilmente investito nell'assunzione in luglio di T._____, al 50%, quale dipendente "produttivo ") e dall'altro di continuare ad avere sotto il proprio

controllo la ditta che intendeva acquistare. In simili circostanze il fatto che S. _____ non fosse più giuridicamente alle dipendenze della G. _____ SA al momento in cui è subentrata P. _____ SA è irrilevante, considerato che è provato con il grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali che egli, oltre a mantenere i contatti con la società, ha continuato da solo o tramite rispettivamente insieme alla figlia, ad occuparsi della gestione dei saloni, anche dopo il passaggio di proprietà, e quindi egli non ha mai lasciato definitivamente la ditta. Ne consegue che in concreto vi era un chiaro rischio di abuso." (STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008) Alla stessa conclusione il TCA è giunto in una sentenza 38.2005.73 del 20 febbraio 2006 nella quale ha sviluppato le seguenti considerazioni: " Al momento della disdetta l'assicurato rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (socio gerente con diritto di firma individuale della Sagl sua ex datrice di lavoro). Suo padre (semplice socio senza diritto di firma) nemmeno poteva sottoscrivere validamente la lettera di licenziamento. La madre dell'assicurato (che non ha mai lavorato per la ditta) ha assunto la posizione sino ad allora rivestita da suo figlio (socio gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.--). Ora, viste le caratteristiche della ditta in questione – di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna – e considerato che, ritenuta la qualifica di produttore cinematografico/regista, l'assicurato era l'unico in grado di svolgere lo scopo della società, bisogna concludere che il ricorrente, anche dopo il suo licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a una società solo formalmente diretta e in mano ai suoi genitori. Del resto il TFA, in una decisione pubblicata in RDAT I - 1994 N. 79 pag. 205, ha confermato la decisione con la quale questo Tribunale ha ritenuto inidoneo al collocamento un amministratore di una SA licenziatosi e sostituito dalla figlia. In quel caso l'Alta Corte ha, in particolare, rilevato che: " (...) Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui ha considerato non essere il ricorrente idoneo al collocamento: in effetti, come giustamente ritenuto dai primi giudici, si può dedurre dagli atti che l'assicurato, pur avendo designato la propria figlia a succedergli quale amministratrice della ditta G. SA, doveva essere ritenuto ancora amministratore della ditta medesima. Si deve ammettere, con i giudici di prime cure e l'amministrazione, che l'assicurato abbia voluto costruire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative. (...)." Nella sua posizione di persona in grado di determinare la volontà del datore di lavoro l'assicurato non ha infine interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro la quale non è stata chiusa e continua a esistere (cfr. estratto relativo alla _____ facilmente reperibile all'indirizzo www.zefix.ch). (...)" (vedi pure la STCA 38. 2006.58 del 27 ottobre 2006 nella quale allo stesso assicurato è stato negato il condono dell'obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente percepite per carenza del presupposto della buona fede). Anche in una sentenza 38.2008.58 del 5 febbraio 2009 il TCA ha concluso per una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, rilevando: " (...) Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva, in primo luogo, che la _____, presso la quale l'assicurato è stato impiegato fino al marzo 2008 e della quale è stato il vicepresidente del CdA, dapprima - dal 1990 al 1997 -, e il Presidente del CdA poi - dal gennaio 1997 all'aprile 2007 (cfr. consid. 2.6.) -, è una ditta a carattere prettamente familiare, di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna. Al riguardo è utile evidenziare, da una parte, che la _____ è stata costituita nel 1984 riprendendo gli attivi e i passivi della ditta individuale " _____ " (cfr. estratto RC). _____, come risulta dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l'anagrafe della popolazione del Cantone, era il padre dell'assicurato. Dall'altra, che la carica di Presidente del CdA lasciata dall'assicurato è stata ripresa da sua sorella, _____, già membro del CdA (cfr. estratto RC) Inoltre da uno scritto del 29 luglio 2008 di _____ alla Cassa emerge che le due sorelle sarebbero le azioniste della società (cfr. doc. 25). In secondo luogo, dalle carte processuali si evince che la ditta aveva unicamente due dipendenti, l'assicurato e _____ (cfr. doc. 24). Quest'ultima svolgeva mansioni di vendita, corrispondenza relativa al negozio, inventario e altri piccoli lavori connessi a questa professione (cfr. doc. 24, 27). Essa è stata impiegata al 100% dal gennaio 2001 all'aprile 2006, al 75% dal maggio 2006 all'ottobre 2007 e al 100% da novembre 2007 al gennaio 2008 (cfr. doc. 27). Il ricorrente, per contro, è un orologiaio diplomato (cfr. doc. 28). Per quanto concerne la collaborazione delle due sorelle dell'insorgente, _____, in uno scritto del 10 giugno 2008 alla Cassa, ha indicato che: " (...) La signora _____ e la signora _____ (...) vantano una lunga esperienza ma non hanno un attestato federale di capacità. Hanno sempre collaborato con la società in particolare nei periodi di punta come quello natalizio. Non si dispone quindi di un attestato di lavoro essendo stata una situazione di "collaborazione familiare d'azienda." (Doc. 24) Da questa risposta occorre concludere che l'assicurato era l'unico in grado di svolgere lo scopo della società. In effetti è evidente che ad occuparsi dell'acquisto, importazione, riparazione di orologi e gioielli deve essere una persona che, non solo gode di ampia esperienza in questo settore, ma è anche formata in tal senso. Va, poi, segnalato che _____, nell'agosto 2008, ha dichiarato alla Cassa quanto segue: " (...) Per quel che mi concerne, durante i miei sette anni lavorativi ho sempre ritenuto il signor XXX quale mio datore di lavoro e punto di riferimento per ogni mia necessità (...)" (Doc. 27) L'assicurato, del resto, anche dopo aver rinunciato alla carica di Presidente del CdA, ha continuato a firmare gli attestati di guadagno intermedio afferenti alla dipendente fino al gennaio 2008 (cfr. doc. 26). L'insorgente, il 7 agosto 2008, ha motivato tale modo di procedere, asserendo che: " (...) nel periodo da voi indicato le persone incaricate della direzione della società (signora _____, signora _____ e signora _____) hanno avuto dei gravi problemi di salute, per culminare con la morte di mia madre nel novembre 2007 dopo anni di problemi con una malattia progressiva incurabile. Di conseguenza non regolarmente ricevevo degli aggiornamenti sulle direttive societarie per il personale dipendente e non sempre mi sentivo di appesantire una situazione già di per sé gravosa." (Doc. 26) Il 20 giugno 2008 _____ ha, peraltro, affermato che: " (...) I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono mancanti in quanto le sedute si sono svolte solo formalmente in quanto i vari membri hanno avuto molti problemi personali quali il decesso della signora _____ e le gravi malattie di entrambi gli altri membri del consiglio di amministrazione." (Doc. 24) Da ciò emerge che quanto attestato da _____ il 29 luglio 2008, rispondendo al quesito della Cassa volto a sapere quali erano i compiti e le responsabilità specifiche delle due sorelle dal giugno 2007 (cfr. doc. 25), e meglio che le medesime si occupavano della direzione della società, responsabilità finanziaria inerente anche all'acquisto della merce, amministrazione della società, gestione e conduzione del personale, inventario del magazzino, contratto con i fornitori, organizzazione aziendale, gestione della parte finanziaria e assicurativa (cfr. doc. 25), non si rivela attendibile. Infatti se l'asserita grave malattia delle sue sorelle, impediva loro di occuparsi della firma degli attestati di guadagno intermedio della dipendente e dello svolgimento di sedute del CdA con l'allestimento di verbali, a maggior ragione essa doveva rendere assai difficoltosa se non impossibile l'esecuzione di tutte le mansioni elencate. Di conseguenza questo

Tribunale ritiene che buona parte dei compiti menzionati erano verosimilmente assunti dall'assicurato. (...)" Infine in una sentenza 38.2011.1 del 14 febbraio 2011 questa Corte ha confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione di un assicurato che era stato licenziato dalla Sagl presso la quale aveva lavorato come vetraio dal 2001 al 2009 e di cui era compartecipe finanziario, mentre la sorella era socia e gerente con un amico. Il TCA ha infatti concluso che l'assicurato, almeno fino al 20 ottobre 2010, rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Al riguardo è stato evidenziato, da un lato, che l'assicurato aveva ritirato, verso la fine degli anni Ottanta, la ditta di famiglia nella forma di ditta individuale, la quale era fallita nel 2001 e che quello stesso anno era poi stata costituita _____, nella quale il medesimo non aveva voluto figurare come gerente. Dall'altro, che l'assicurato stesso ha affermato di essersi sempre occupato della conduzione della stessa tranne nel periodo in cui aveva beneficiato delle indennità di disoccupazione a tempo pieno e che, al momento della costituzione della società, gli era stata conferita una procura generale, poi revocatagli il 20 ottobre 2010 dal figlio divenuto socio e gerente con diritto di firma individuale e detentore dell'intero capitale di fr. 20'000.-- dal 15 ottobre 2010. 2.9. L'insorgente medesimo, del resto, nel ricorso ha definito la _____ come la "sua azienda" (cfr. doc. I). Al riguardo va osservato che gli indipendenti sono esclusi dall'obbligo assicurativo e non sono, quindi, tenuti a versare contributi all'assicurazione contro la disoccupazione se non per i loro dipendenti (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b LADI). Finalità dell'assicurazione contro la disoccupazione è, infatti, quella di garantire un'adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio imprenditoriale. E' vero che l'art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed. prevede che chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente. E' altrettanto vero, tuttavia, che esso non è ancora stato concretizzato dal legislatore (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.4., STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011 consid. 2.5.; D. Cattaneo, "Nouvautés en matière d'assurance-chômage" in *Quoi de neuf en droit social ?* Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 67 seg., 110). 2.10. Il TCA ritiene, infine, che non vada dato seguito alla richiesta formulata nel ricorso di verificare, ad esempio, mediante semplice analisi dello sviluppo della cifra d'affari o dei conti aziendali le condizioni che rendono plausibile un diritto all'indennità di disoccupazione come fosse un semplice dipendente della _____ (cfr. doc. I), in quanto non porterebbe a nulla di rilevante ai fini della risoluzione della presente fattispecie. Per inciso è utile segnalare che nemmeno un eventuale sovraindebitamento di un'azienda annulla o riduce il rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno 2004). A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U

257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, richiamata in particolare anche la giurisprudenza di cui al consid. 2.8., la decisione su opposizione del

E. 4

Le recourant se prévaut d'une violation des principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à l'égalité. Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI. De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00]). (...)" (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C 193/04) In una sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l'assicurata si era iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al collocamento. In quell'occasione l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha rilevato: " (...) 2.2 Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. 2.3 Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4 Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6 La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7 Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegare ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione al fine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8 Idoneità al

collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: " Consegnate-le ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli alberghi "). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). 3.

E. 6

febbraio 2012 deve essere confermata

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.